

IL COMPENSO INCENTIVANTE ASMEL 21.6.2022



Deroga alla omnicomprensività della retribuzione



Sez. L - , **Sentenza** n. 13937 del 05/06/2017 In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare.



Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche

La nuova normativa



• 1. Gli oneri inerenti alla (1)progettazione, alla (2) direzione dei lavori ovvero al (3) direttore dell'esecuzione, alla (4) vigilanza, ai (5) collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle (6) verifiche di conformità, al (7)collaudo statico, agli (8)studi e alle ricerche connessi, alla (9)progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle (10)prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.



2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.



3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche previdenziali assistenziali degli oneri e dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatole stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti

L'ambito oggettivo di applicazione



per

spesa

Vecchia formulazione

Progettazione direzione dei lavori vigilanza e ai collaudi studi e alle ricerche connessi progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti

Nuova norma, comma 2

programmazione

investimenti;
la verifica preventiva dei progetti di
predisposizione e di controllo delle
procedure di bando e di esecuzione
dei contratti pubblici
responsabile unico del procedimento
direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione
collaudo tecnico amministrativo

della

collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei

tempi e costi prestabiliti.

verifica di conformità



- Sembrerebbe mancare la progettazione.
- Però, il comma 3 dell'art. 113 richiama il comma 1, che ricomprende la progettazione



Vecchia formulazione	Nuova formulazione
importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro	Non mi sembra che la manutenzione sia
Esclusione della	espressamente esclusa
manutenzione	

In caso di SUA



Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.



Che vuol dire?

- La CC (centrale di committenza) chiede e la SA può, o deve corrispondere?
- E' un diritto potestativo o ci vuole accordo?



Le recenti interpretazioni della Corte dei conti

Sezione Autonomie nr. 7/2017



La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)". La Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna si atterrà ai principi di diritto enunciati nel presente atto di orientamento, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Così deliberato in Roma nell'adunanza del 30 marzo 2017.

Sezione Liguria, 58/2017



la Sezione, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale, sospende la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale (SV) per sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sotto l'illustrata differente prospettazione interpretativa, la seguente questione di massima: "se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Ceriale. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017

Ulteriori problematiche



Dalla vecchia alla nuova normativa, ovvero il comma 5 bis dell'art. 113 del dlgs nr. 50 del 2016



- Tempus regit actum.
- Comunque si dovrebbe verificare se l'opera è stata messa a gara prima o dopo la novella



▶ Il problema delle diverse quantificazione tra ente appaltante e, per esempio, SUA, non si può risolvere se non con un accordo tra amministrazioni



La prescrizione dell'incentivo è quinquennale, se non decennale, per cui occorrerebbe, oggi, stabilire come distribuire le somme accantonate



- E' POSSIBILE EROGARE I COMPENSI INCENTIVANTI SE LA DETERMINA DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON LE FIGURE A SUPPORTO DEL RUP È FATTA DOPO GLI ATTI DI GARA MA PRIMA DELLA REDAZIONE DELLO STATO FINALE?
- Forse sì, ma non deve passare molto tempo



NEI PICCOLI COMUNI, DOVE NON ESISTE IL DIRIGENTE E SPESSO LA P.O. DELL'AREA TECNICA È ANCHE RUP, IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA PUÒ LIQUIDARE L'INCENTIVO A SE STESSO E AI COMPONENTI INDIVIDUATI PER LO SPECIFICO LAVORO?

A sé comporta conflitto di interessi



ESISTONO CRITERI UNIVERSALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVI ED IN QUALE SEGMENTO VA INSERITO IL PERSONALE ADDETTO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED ALLA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (FASE DI GARA?)

Lo deve decidere l'ente nella sua autonomia



L'INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO EX ART. 56 QUINQUIES CCNL 21.05.2018 È COMPATIBILE CON L'INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PREVISTA PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE? IN CASO DI ESITO NEGATIVO QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO?



Il fondamento della indennità di ordine pubblico

- Circolare del marzo 2020.
- Chi ve la paga?
- La Prefettura o l'ente locale.
- Nel CCNL enti locali non è previsto.

- Art. 56-quinquies
- ► Indennità di servizio esterno
- 1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00
- Euro 10,00.
- 2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
- > 3. L'indennità di cui al presenta articolo:
- a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
- b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
- d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.





- **Art. 70-bis**
- ► Indennità condizioni di lavoro
- 1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
- a) disagiate;
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
- c) implicanti il maneggio di valori.



Il CCNL di settore stabilisce espressamente quali indennità sono cumulabili con quella di servizio esterno, per cui NON dovrebbe essere cumulabile con quella di ordine pubblico





In conclusione (sulla base del quadro normativo ed ermeneutico sopra analiticamente ricostruito) la Sezione ravvisa l'opportunità di evidenziare che l'individuazione dell'ambito delle ipotesi di cumulo - solo eccezionalmente consentite - non può che essere rigorosamente vincolata alla verifica dell'oggettività delle prestazioni di servizio, ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell'ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale condizione preventiva, infatti, è idonea ad escludere l'attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.



PER EROGARE INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ È INDISPENSABILE UN ATTO FORMALE DI ASSEGNAZIONE DI TALI RESPONSABILITÀ?

Certamente, tutto per iscritto e secondo procedimento



- ▶ QUALI SONO LE MODALITÀ EROGAZIONE ART.113?
- Il regolamento



- SI RICHIEDE CONFERMA SUL FATTO CHE IL PAGAMENTO DELLA PREMIALITÀ LEGATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SIA SOGGETTA A TASSAZIONE SEPARATA E AD ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10% ANCHE PER GLI ENTI LOCALI
- Se pagata dopo il 12 gennaio dell'anno cui si riferisce vi è sicuramente tassazione separata.